

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Imprenditore in crisi: l'IVA si può pagare

parzialmente

Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo liquidatorio è possibile prevedere il pagamento parziale del debito iva? Si esprime favorevolmente la recente posizione della Corte di Giustizia UE che rende possibile, a determinate condizioni, il pagamento solo parziale del debito maturato per l'imposta sul valore ...

Adacta Risponde



Imprenditore in crisi: l'IVA si può pagare parzialmente

DI FABIO BOHIATO GIOVANNI CHIMETTO

Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo liquidatorio è possibile prevedere il pagamento parziale del debito iva? Si esprime favorevolmente la recente posizione della Corte di Giustizia UE che rende possibile, a determinate condizioni, il pagamento solo parziale del debito maturato per l'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 160, 2° comma Legge Fallimentare consente il pagamento parziale di un credito privilegiato qualora un esperto indipendente attesti che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore, in ragione della collocazione preferenziale, "avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

Detto principio ha sempre trovato un ostacolo nell'interpretazione data dall'art. 4 par. 3 del TUE che stabilisce per gli Stati Membri l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio. Tale interpretazione restrittiva è stata poi accolta direttamente all'art- 182-ter L.F. che, in tema di transazione fiscale, afferma: "con riguardo all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento" e altresì nella legge sul sovraindebitamento.

Con alcune sentenze di legittimità era stato statuito quindi il principio di intangibilità dell'Iva anche nel concordato preventivo.

Ne era quindi uscita l'impossibilità di presentare un concordato preventivo che prevedesse lo stralcio parziale del debito Iva, ma solo una dilazione temporale del pagamento.

Vi era quindi una sorta di super privilegio a favore dell'Iva.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-546/14 ha ora fatto chiarezza sul tema partendo da una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale di Udine.

Secondo la Corte i presupposti e le regole di applicazione cui è soggetta la disciplina del concordato preventivo sono tali da rendere ammissibile il pagamento parziale del debito iva, non costituendo quest'ultima, a determinate condizioni, una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo.

I presupposti alla luce dei quali è possibile prevedere il pagamento parziale sono:

i) deve essere accertata la messa a disposizione da parte dell'imprenditore dell'intero patrimonio per fare fronte al pagamento dei propri debiti e, se tale patrimonio è insufficiente al pagamento integrale dei creditori privilegiati, può essere previsto uno stralcio ma solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento;

ii) deve permanere, così come stabilito dalla disciplina del concordato preventivo, in capo al creditore per cui non è previsto il pagamento in misura integrale, la possibilità di esprimere parere contrario in sede di votazione della proposta di concordato;

iii) deve permanere, così come stabilito dalla disciplina del concordato preventivo, la possibilità per il creditore, qualora il concordato dovesse risultare approvato nonostante il voto contrario espresso dallo stesso, di proporre opposizione in sede di omologa del concordato.

Tutte queste cautele fanno sì che l'imprenditore in stato di crisi possa proporre nell'ambito della citata procedura il pagamento parziale dell'IVA.

f.bonato@adacta.it
g.chimetto@adacta.it

Domenica 24 Aprile 2016
© RIPRODUZIONE RISERVATA